



1.6.2017

## **PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici  
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Relatore per parere: Marisa Matias

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

L'Accordo di Parigi è stato adottato nel dicembre 2015 durante la 21<sup>a</sup> Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Esso costituisce una svolta a livello mondiale nel rafforzamento dell'azione collettiva e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici e sostituirà l'approccio adottato con il protocollo di Kyoto del 1997. Sono state attuate politiche volte a conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra almeno del 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L'accordo prevede anche un obiettivo a lungo termine e precisa che, per il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del clima a lungo termine, sarà fondamentale il contributo proveniente dall'uso del suolo e delle foreste.

La presente proposta si prefigge di stabilire in che modo l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e il settore della silvicoltura (LULUCF) saranno inclusi, a partire dal 2021, nel quadro della politica climatica dell'UE. Fino a questa data, il protocollo di Kyoto (che scade alla fine del 2020) pone vincoli all'UE e a ciascuno dei suoi Stati membri, in quanto devono garantire che il settore LULUCF non produca emissioni in eccesso. Di conseguenza, la governance per il settore LULUCF dovrà essere sviluppata ulteriormente in seno all'UE.

Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione e ritiene che si tratti di una proposta ambiziosa, favorevole alla necessità di dotarsi di un sistema di contabilizzazione più solido, il cui obiettivo sia contribuire a conseguire la riduzione del 40 % delle emissioni di gas serra nel 2030.

Il relatore esprime tuttavia preoccupazione per il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 per un periodo di tempo indeterminato. Desidera pertanto raccomandarne la riduzione a cinque anni, in linea con i periodi di contabilizzazione 2021-2025 e 2026-2030.

L'uso del suolo e la silvicoltura sono in una posizione privilegiata per contribuire a un'efficace politica in materia di clima. Ciò deriva dal fatto che questo settore non emette solo gas a effetto serra, ma può anche eliminare la CO<sub>2</sub> dall'atmosfera. Il contributo e le opportunità offerte dalla silvicoltura sono fondamentali per la messa in atto dell'economia circolare.

Nella presente proposta il relatore si occupa di settori chiave basati sulle competenze della commissione ITRE, tra cui:

- a) aumento dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della gestione forestale, tenendo conto della diversità geografica;
- b) impiego dei programmi spaziali dell'UE, come il sistema satellitare di osservazione della Terra Copernicus, che forniscono un importante sostegno al monitoraggio delle attività LULUCF;
- c) sicurezza alimentare e biodiversità;
- d) conformità con gli accordi internazionali e il diritto dell'UE;
- e) impatto sui sistemi contabili degli Stati membri e dell'UE;
- f) flessibilità;

- g) prodotti forestali durevoli legnosi e non legnosi;
- h) livelli di riferimento per le foreste.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Visto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,***

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Visto 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,***

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea.*** La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale

***(3) L'accordo di Parigi è stato ratificato dal Consiglio il 5 ottobre 2016 dopo il consenso del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016.*** La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno

dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015<sup>10</sup>.

---

10

<http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015<sup>10</sup>.

---

10

<http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>

##### *Emendamento*

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, ***il che richiede, secondo il parere concorde degli scienziati, che a livello mondiale sia dia inizio a un periodo di riduzione delle emissioni e di emissioni negative.*** A tal fine è ***necessario che le parti intensifichino i loro sforzi comuni per mitigare i cambiamenti climatici e limitare il riscaldamento globale.*** ***L'Unione deve continuare a fungere da esempio e a intensificare i suoi sforzi in ambito climatico allineandoli all'obiettivo dell'accordo di Parigi.*** Le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per

conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. *L'accordo di Parigi sottolinea il ruolo della gestione sostenibile delle foreste nel conseguimento dell'obiettivo di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti e di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici.*

## Amendment 5

### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e al conseguimento degli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi, garantendo nel contempo una protezione adeguata della biodiversità e degli ecosistemi dell'Unione, anche attraverso misure di adattamento. In questo senso è necessario rispettare la coerenza con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, la decisione sulla condivisione dello sforzo, la biodiversità e le strategie forestali dell'Unione, la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, *nonché fornendo biomateriali di lunga durata che possano fungere da depositi temporanei di carbonio e da sostituti del carbonio.* Affinché le misure intese in particolare ad

lungo termine dei comparti di carbonio.

aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. *Nel lungo periodo, l'applicazione di una strategia di gestione sostenibile delle foreste che punti a mantenere o a incrementare le riserve di carbonio presenti nelle foreste, generando nel contempo una resa annua sostenuta di materiali a partire dalle foreste, apporterà il maggior beneficio in termini di mitigazione prolungata.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) Ponendo l'accento sulla priorità da dare al finanziamento delle attività di ricerca nel settore del cambiamento climatico si rafforzerebbe il ruolo del settore LULUF in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. In particolare, il rilancio del programma di ricerca e innovazione dell'Unione previsto dal 2021 fino al 2028 nel settore LULUCF contribuirebbe, tra l'altro, ad approfondire e a diffondere le conoscenze scientifiche e delle comunità locali sulle prestazioni del settore, ad accelerare le innovazioni sostenibili, a promuovere la transizione verso l'era digitale, a modernizzare la formazione e l'istruzione, a rafforzare la resilienza del settore LULUCF e a monitorare la biodiversità e l'intervento umano.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) La decisione n. 529/2013/UE del

(7) La decisione n. 529/2013/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

---

<sup>11</sup> Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornarle e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire *in ogni circostanza* gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, *inoltre è necessario che tali obblighi siano evitati dagli Stati membri in sede di attuazione del presente regolamento.*

---

<sup>11</sup> Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

#### *Motivazione*

*È la prima volta che le norme LULUCF contengono obblighi giuridici nel quadro UE per il clima. È importante assicurare i soggetti privati sul fatto che la proposta non avrà su di loro un impatto amministrativo. Per questo motivo è anche importante che gli Stati membri si adoperino secondo le loro possibilità per evitare di imporre ai privati oneri supplementari.*

#### **Emendamento 9**

#### **Proposta di regolamento Considerando 8**



(8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.

(8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. ***Tuttavia, in considerazione delle diverse situazioni ecologiche e naturali esistenti tra gli Stati membri, anche a causa delle mutevoli condizioni geografiche e climatiche che hanno un impatto sull'attuale durata dei periodi di transizione per le variazioni delle riserve di carbonio, occorre prevedere delle deroghe dal periodo predefinito, secondo quanto ritenuto giustificato nel quadro delle linee guida IPCC.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 9**

(9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per

(9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti ***e tali differenze tra gli Stati membri dovrebbero essere rispettate.*** L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli

escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

#### *Emendamento*

(10) *Se e fintanto che* per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da

#### *Emendamento*

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nel quadro dell'Unione le emissioni

combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento. ***Le norme di contabilizzazione stabilite dal presente regolamento non dovrebbero impedire l'uso di biomassa sostenibile nel settore dell'energia attraverso la generazione di emissioni nel settore LULUCF.***

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Considerando 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

##### *Emendamento*

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. ***Onde promuovere ulteriormente e integrare l'effetto positivo di sostituzione, la Commissione dovrebbe includere mediante un atto delegato un maggior numero di prodotti nel calcolo dei prodotti legnosi.*** La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 13**

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. **Poiché** un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

(15) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. **Dato che** un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni **o scoraggiare gli Stati membri dall'adottare misure preventive, tra cui gli investimenti compiuti, per ridurre il rischio che si verifichino perturbazioni naturali.**

(15) Per garantire **e assicurarsi** che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della

norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.

conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Ai sensi dell'UNFCCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali relativi alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dei pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili convenute dalla conferenza delle Parti. Gli inventari dei gas a effetto serra sono essenziali per monitorare l'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare il rispetto della legislazione in materia di clima. Gli obblighi degli Stati membri concernenti l'istituzione e la gestione degli inventari nazionali sono stabiliti dal regolamento (sulla governance dell'energia, COM(2016)759).*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) L'Agenzia europea dell'ambiente

(16) L'Agenzia europea dell'ambiente

dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

## **Emendamento 19**

(**AEA**) dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere **appositamente** inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey), Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra), **in particolare attraverso Sentinel-2**, per la raccolta di dati, **e i sistemi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, che possono essere impiegati a sostegno del monitoraggio dell'uso del suolo**. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della

*Emendamento*

(18) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*TFUE*), al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della

Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il fine ultimo del presente regolamento è contribuire al conseguimento dell'impegno globale di mantenere le temperature al di sotto di 2°C rispetto al livello preindustriale e di continuare ad adoperarsi per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali e come insediamenti, altri terreni convertiti in zone umide e zone umide convertite in insediamenti e altri terreni;*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri *hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4* le zone umide gestite, *intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone*

2. Gli Stati membri *privi di una categoria specifica di contabilizzazione per le zone umide gestite in data [data di entrata in vigore] possono beneficiare di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore] per raccogliere dati affidabili e trasparenti sulle zone umide gestite e porre in essere un sistema di comunicazione conforme al presente regolamento. L'adeguatezza dei dati e del sistema di comunicazione viene*



*umide gestite in conformità del presente regolamento.*

*valutata nell'ambito del controllo di conformità di cui all'articolo 12.*

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. In sede di contabilizzazione dei terreni imboschiti, dei terreni disboscati e dei terreni forestali gestiti, gli Stati membri includono una categoria di contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi in conformità dell'articolo 9.**

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC").

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico **e in tutte le linee guida complementari pertinenti dell'IPCC** ("linee guida IPCC").

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, **tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo**

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 **gli Stati membri garantiscono, come norma minima,** che le

**11, ciascuno Stato membro garantisce** che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Al fine di soddisfare gli impegni a lungo termine dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione in linea con la procedura di cui al regolamento [sulla governance dell'energia, COM(2016) 759], fissando obiettivi a lungo termine per incrementare gli assorbimenti, le riserve di carbonio e le pratiche di gestione sostenibile delle foreste.***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Nel preparare i loro conti nazionali, gli Stati membri garantiscono che le attività di uso del suolo sono coerenti con le strategie dell'Unione in materia di biodiversità e foreste.***

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. In deroga all'obbligo di applicare il

2. In deroga all'obbligo di applicare il

termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione. ***Qualsiasi decisione di concedere tale deroga si basa sulle linee guida IPCC ed è approvata da un gruppo incaricato del riesame istituito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri ***che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2*** contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le

#### *Emendamento*

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le

foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. ***Su richiesta degli Stati membri, la Commissione fornisce orientamenti e assistenza tecnica.***

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base ***alla continuazione delle pratiche e dell'intensità*** attuali di gestione forestale, quali documentate ***tra il 1990 e il 2009*** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

#### *Emendamento*

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base ***alle*** pratiche attuali di gestione forestale, quali documentate ***fino al 2017 per il periodo 2021-2025 e fino al 2022 per il periodo 2026-2030*** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3**

#### *Testo della Commissione*

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.

#### *Emendamento*

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato, ***anche online***, e sottoposto a consultazione pubblica.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione

forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. ***I dati utilizzati consistono nella contabilizzazione verificata più recente dell'uso del suolo e delle condizioni delle foreste.*** Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza, ***e per comunicare i contributi positivi in conseguenza di una politica di gestione sostenibile delle foreste in vigore al momento della sua determinazione.***

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. ***La*** Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. ***La Commissione*** può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

5. ***Un gruppo incaricato del riesame e costituito da esperti selezionati della Commissione e degli Stati membri*** esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. ***Gli Stati membri forniscono al gruppo incaricato del riesame tutti i dati e le informazioni necessari per effettuare il riesame e la valutazione. Lo Stato membro interessato*** può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. ***Al fine di migliorare la trasparenza, la Commissione predispone una relazione di sintesi corredata di raccomandazioni e la mette a disposizione del pubblico, anche su Internet.***

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

##### *Emendamento*

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. ***Il primo di tali atti delegati, basato sulle comunicazioni presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, verrà adottato entro il 31 dicembre 2019.*** Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

***Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:***

##### *Emendamento*

Gli Stati membri ***contabilizzano*** le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

***Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per aggiornare le categorie del comparto di prodotti legnosi con prodotti supplementari che hanno effetti sostitutivi positivi, tenendo in conto il contributo degli Stati membri in merito alle sottocategorie specifiche per paese. L'aggiornamento è effettuato sulla base delle linee guida IPCC e garantisce l'integrità ambientale della contabilizzazione LULUCF dell'Unione.***

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Nella relazione di cui all'articolo 15 è inclusa una valutazione sull'impatto del meccanismo di flessibilità di cui al presente articolo.***

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 ***e per giustificare eventuali differenze.***

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione iscrive nel

1. La Commissione iscrive nel

registro dell'Unione, istituito in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro assicurandone l'accurata contabilizzazione in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. **Queste informazioni sono rese pubbliche.**

registro dell'Unione, istituito in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro assicurandone l'accurata contabilizzazione in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato **ed esaustivo** di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. **Agli Stati membri è fornito un riscontro che prevede il diritto di replica. Qualsiasi richiesta di correzione presentata da uno Stato membro è inoltrata entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione registra la tracciabilità di tali eventi e rende tali informazioni accessibili al pubblico attraverso Internet.**

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata **indeterminata** a decorrere dal [data di entrata in vigore].

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, **9**, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata **di 5 anni** a decorrere dal [data di entrata in vigore].

#### *Emendamento*

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro **e si adopera con loro in direzione di una posizione comune** nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale



meglio» del 13 aprile 2016.

«Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

### **Emendamento 43**

#### **Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

**La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio** 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

##### *Emendamento*

**Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, nel 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio** circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi **di lungo periodo** stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte **intese ad aggiornare il presente regolamento e la sua ambizione in linea con gli sviluppi che emergono dal dialogo di facilitazione nell'ambito dell'UNFCCC e dai più recenti risultati scientifici.**

### **Emendamento 44**

#### **Proposta di regolamento Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera j bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(j bis) i livelli di riferimento contribuiscono a mantenere o a incrementare le riserve di carbonio presenti nelle foreste, generando nel contempo una resa annua sostenuta di legname, fibre o energia a partire dalle foreste;**

### **Emendamento 45**

#### **Proposta di regolamento Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera l**

*Testo della Commissione*

(l) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

*Emendamento*

(l) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione **dei terreni forestali gestiti** sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera m**

*Testo della Commissione*

**(m) i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;**

*Emendamento*

**soppressa**

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera n**

*Testo della Commissione*

(n) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione **europea** in materia di biodiversità;

*Emendamento*

(n) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche **e nei programmi** forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione in materia di biodiversità **e nella strategia dell'Unione in ambito bioeconomico;**

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera p bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(p bis) i livelli di riferimento confermano che la costruzione non ha direttamente incluso ipotesi o stime fondate sulle politiche degli Stati membri o dell'Unione né ipotesi o stime basate su presunte future modifiche delle politiche degli Stati membri o dell'Unione.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 12.9.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 12.9.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Marisa Matias 5.10.2016
<b>Esame in commissione</b>	28.11.2016      22.3.2017
<b>Approvazione</b>	30.5.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                    44 -:                    13 0:                    1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>44</b>	<b>+</b>
ALDE	Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck
ECR	Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen van Bossuyt
PPE	Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera
S&D	José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Flavio Zanonato

<b>13</b>	<b>-</b>
EFDD	Fabio Massimo Castaldo
ENF	Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias
S&D	Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

<b>1</b>	<b>0</b>
S&D	Kathleen Van Brempt

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti